

CLIX.

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Comunicazione* — *Votazione di ballottaggio per la nomina di un segretario nell'ufficio di Presidenza* — *Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 27,137 73 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 299)* — *Discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 3,902,304 15 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative » (N. 313)* — *Parlano nella discussione generale il senatore Leri ed il senatore Pedotti, ministro della guerra* — *La discussione generale è chiusa* — *Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge, che è rimandato allo scrutinio segreto* — *Discussione del progetto di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 287)* — *Nella discussione generale parlano i senatori Maragliano, Mucicchi e Scialoja* — *Il seguito della discussione è rinviato a domani* — *Chiusura della votazione e risultato di essa.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti i signori ministri della pubblica istruzione, della guerra e della marina.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Debbo annunciare che il senatore Ulderico Levi, commosso e riconoscente del nuovo attestato di stima ricevuto ieri dai colleghi, pur tuttavia è in condizione di non poter accettare, per i motivi già esposti precedentemente, l'incarico di far parte della Commissione per l'inchiesta sulla marina militare.

Pertanto, se il Senato non ha osservazioni in contrario, si procederà domani alla votazione per la sostituzione del senatore Levi.

Votazione di ballottaggio per la nomina di un Segretario nell'Ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « *Votazione di ballottaggio per la nomina di un Segretario nell'Ufficio di Presidenza* ».

Ieri i voti furono così divisi: 50 al senatore Fabrizi, 44 al senatore Serena e 9 al senatore Cavasola. Quindi il ballottaggio è fra i senatori Serena e Fabrizi.

Propongo, se il Senato consente, di delegare allo spoglio delle schede gli stessi senatori che ieri funzionarono da scrutatori per questa nomina.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Procediamo ora all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. La votazione rimane aperta.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 27,137 73 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 298)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 27,137 73 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903 ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 298).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 951 72, iscritta al cap. 59-*bis*: « Saldo delle contabilità relative al cap. 14 - Stati Maggiori ed Ispettorati - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 23,546 15, iscritta al capitolo 59-*ter*: « Saldo delle contabilità relative al cap. 17 - Armi e servizi d'artiglieria e genio - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 312 36, iscritta al capitolo n. 59-*quater*: « Saldo delle contabilità relative al cap. 19 - Corpo invalidi e veterani - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 480 78, iscritta al cap. 59-*quinquies*: « Saldo delle contabilità relative al cap. 25 - Spese per l'istituto geografico militare - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 103, iscritta al cap. 59-*sexies*: « Saldo delle contabilità relative al cap. 27 - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1743 72, iscritta al cap. 59-*septies*: « Saldo delle contabilità relative al cap. 43-*bis* - Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 3,902,304.15 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative » (N. 313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 3,902,304 15 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative ». (N. 313).

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 313).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEVI. Non tema il Senato che io voglia oggi sollevare una lunga discussione a proposito di questo disegno di legge; non derogherò dalle mie abitudini perchè è certo che a suo tempo, si discuterà di tutta la materia sullo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra.

Per oggi farò osservazioni d'ordine parziale e generale, alle quali sono tratto dal seguente comma della relazione dell'onorevole Colombo, che precede questo disegno di legge:

« È sperabile che queste cospicue eccedenze suggeriscano, ove non si tratti realmente di casi imprevedibili, di aumentare corrispondentemente gli stanziamenti relativi nel bilancio di prima previsione, compensandone l'aumento con diminuzioni in quei capitoli nei quali si sia regolarmente manifestata la possibilità di un'economia ».

Nelle parole dell'onorevole relatore, è bene rilevarlo a merito dell'Ufficio centrale, si contiene oggi, come precedentemente in molte altre circostanze, un monito contro la frequenza delle maggiori assegnazioni che del resto si verificano in tutti i Ministeri. Questo bisogno di maggiori assegnazioni dimostra l'insufficienza degli stanziamenti, che è costante, a provvedere ai quali si fa sempre a fidanza su proventi maggiori, che potrebbero poi dar luogo a dolorose sorprese.

L'onor. Colombo poi, accenna ad un concetto di economie e di sostituzioni che s'avvicinano al programma dell'attuale ministro della guerra, onor. Pedotti, che mi fa trepidante. Egli vuol provvedere a tutto, migliorare molto, sopprimendo e riorganizzando. Io mi raccomando a lui; non dubito della riuscita perchè in lui ho molta fiducia e conosco il suo valore, ma il problema è pauroso. *Per quanto il suo programma non sarebbe stato il mio*, m'auguro di potere, a suo tempo, unire il mio plauso a quello che gli verrà da altri; ma vada guardingo perchè non gli avvenga come a colui che *vuol far troppa tela con poco filo*.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Ringrazio l'onorevole senatore Levi che ha voluto prendere la parola sopra questo molto semplice progetto di legge per farmi una raccomandazione che io non mancherò di tenere in molto conto. Lo ringrazio delle parole benevole che ha avute al mio indirizzo.

Sarà mia cura che, nello stabilire i preventivi futuri, si proceda con le maggiori cautele possibili affine di assegnare per ogni servizio quelle somme che potranno essere veramente necessarie, in maniera che nei consuntivi non ci debbano poi essere ragioni di variazioni considerevoli.

Faccio però notare che per quanto possa essere il buon volere dei ministri nel valutare con la maggiore esattezza i bisogni avvenire, spesso ci si trova di fronte a contingenze che costringono a variare in alcuni servizi, e specialmente in quelli che riflettono i contratti, gli acquisti di merci, di granaglie, delle altre innumerevoli cose che all'esercito abbisognano. Gli esatti preventivi non sono mai possibili, si è sempre esposti all'alea dei mercati.

Quanto alla speciale raccomandazione che l'onor. Levi ha voluto rivolgermi a spendere il meglio che è possibile per l'esercito, pur dato che mi trovo chiuso nelle strettoie del bilancio consolidato, è una raccomandazione che io spero possa essere da me accettata come augurio di fortuna nel poterla attuare.

Io credo che l'onor. senatore Levi, parlando del programma che ho in parte accennato a voler esplicitare, abbia inteso alludere ai progetti che ho già presentati all'altro ramo del Parlamento; progetti importanti non piccoli aumenti di spesa, ma che io mi propongo di sostenere coi mezzi del bilancio consolidato. Se, come spero, l'altro ramo del Parlamento potrà presto discuterli, quando quei progetti verranno avanti al Senato, e in tempo perchè possano essere approvati prima della chiusura dei lavori parlamentari, il Senato vedrà che le economie corrispondenti alle maggiori spese sono tali da potersi accogliere senza preoccupazione che tocchino al vivo della forza dell'esercito. Intanto mi permetto cogliere fin d'ora l'occasione per dichiarare che queste economie non altereranno affatto la forza bilanciata.

LEVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI. Ringrazio l'onorevole ministro della cortesia, e non posso che riportarmi a quanto già avevo detto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3996 40, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo 3 « Gratificazioni e compensi agli impiegati ed al personale inferiore dell'Amministrazione centrale », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2416 70, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo 7 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 267,288 18, verificatasi sulle assegnazioni del cap. 17 « Armi e servizi d'artiglieria e Genio », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 26,696 52, verificatasi sulle assegnazioni del cap. 19 « Corpo invalidi e veterani », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 430,306 64, verificatasi sulle assegnazioni del cap. 20 « Corpo e servizio sanitario » dello stato

di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 215,358 24, verificatasi sulle assegnazioni del cap. 22 « Scuole militari », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 20,478 24, verificatasi sulle assegnazioni del cap. 24 « Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena », dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 69,840 05, verificatasi sulle assegnazioni del cap. 25 « Spese per l'Istituto geografico militare », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 60,822 60, verificatasi sulle assegnazioni del cap. 27 « Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria (Spese fisse), dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 615,883 06, verificatasi sulle assegnazioni del cap. 28 « Indennità eventuali », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,305,695 97, verificatasi sulle assegnazioni del cap. 31 « Foraggi ai cavalli dell'esercito » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-1903.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 287,304 08, verificatasi sulle assegnazioni del cap. 35 « Materiale e stabilimenti di artiglieria », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 123,890 92, verificatasi sulle assegnazioni del cap. 36 « Materiale e lavori del Genio militare », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4799 26, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo 40 « Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvata).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 49,831 06, verificatasi sulle assegnazioni del cap. 43 « Tiro a segno nazionale » (Legge 2 luglio 1882, n. 883), dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 87,696 23, verificatasi sulle assegnazioni del cap. 44 « Sussidi alle famiglie bisognose dei

richiamati alle armi », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 330,000, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo 48-ter « Spese per l'invio di truppe in Oriente » (Candia), dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori ». (N. 287-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori ».

Interrogo il signor ministro dell'istruzione pubblica se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 287-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. La parola spetta al senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Il progetto di legge che abbiamo dinanzi è tale, per la storia sua nelle vicende della nostra pubblica istruzione, e nei precedenti del Senato, che la importanza ed urgenza sua non hanno certo bisogno di essere dimostrate; per cui io passerò immediatamente a prenderlo in esame nella doppia forma presentata; nella forma del progetto quale ci viene dalla Camera, e quale fu modificato dall'Ufficio centrale.

Certo che poteva presentarsi il quesito se non fosse stato opportuno, per procedere rapidamente, di accettare il progetto quale fu votato dalla Camera dei deputati.

L'esame di esso però dimostra che presenta delle lacune le quali è bene che siano colmate, per cui credo che meriti lode l'Ufficio centrale di essere entrato nel concetto di modificarlo. E se gli onorevoli colleghi dell'Ufficio accetteranno di svolgere più ampiamente il disegno loro, e l'onorevole ministro consentirà in questa via, io credo che si potrà rapidamente, senza aspettare nuove e grandi leggi, disciplinare bene la nomina dei professori ordinari e straordinari.

L'Ufficio centrale, con lodevole iniziativa, ha pensato di comprendere in questo progetto, che originariamente rifletteva soltanto la nomina dei professori straordinari, anche gli ordinari. L'idea è buona, ma, a parer mio, il modo col quale l'Ufficio centrale poi si propone di attuarla è troppo ristretto, perchè dopo tutto la disposizione escogitata non differisce da quella scritta nelle leggi già vigenti, che nel riservare alle Facoltà l'esclusivo diritto di proporre le nomine a norma dell'art. 69. E questo invece è troppo poco, e ne accennerò poi le ragioni; perchè ora credo meglio dire anzitutto che cosa a mio avviso si potrebbe fare per integrare questo concetto, per allargarlo, per far sì che questa felice idea dell'Ufficio centrale possa avere una efficace applicazione.

Attualmente è entrato nelle nostre consuetudini, malgrado la legge, il sistema delle promozioni dei professori straordinari ad ordinari; ma pel modo col quale questa promozione si comprende e si attua ne risulta una carriera universitaria più a base di criteri burocratici che a base di criteri scientifici.

Perchè non possiamo invece creare una carriera universitaria, con criteri scientifici? Perchè non possiamo prendere come punto di partenza la libera docenza e perfino l'ordinariato? Così dovrebbero poter divenire straordinari solo coloro che fecero tirocinio di liberi docenti, ed ordinari quelli che sostennero ufficio di ordinario. A questo si giungerebbe egualmente collo stabilire che si potranno iscrivere ai concorsi per straordinari solo i liberi docenti; ai concorsi per ordinario solo i professori straordinari.

In questo modo avremo disciplinata la carriera dei professori universitari con criteri scientifici, ed eviteremo il pericolo che succeda, come non rare volte è succeduto, che improv-

visamente, per un caso fortunato o per circostanze speciali, individui che non hanno precedenti, non hanno tirocinio di insegnamento, *ipso facto* diventino professori ordinari. Se noi consideriamo e confrontiamo la legislazione di tutti i paesi più progrediti, troviamo che l'Italia oggi è il solo nel quale, *ex abrupto*, in un istante dal nulla si possa diventare professore ordinario.

In Francia, lo sappiamo, bisogna prima essere professore aggregato, e sappiamo pure qual sistema rigoroso di esami siavi per poter conquistare tale grado. Sappiamo che in Germania per diventare professore ordinario bisogna aver fatto un lunghissimo tirocinio. Si deve prima con difficilissimi esami essere liberi docenti, poscia conquistare il titolo accademico di professore, poi di professore straordinario, presentando le libere docenze, poi straordinario con mansione d'insegnamento. E se dopo un lungo ed onorato tirocinio, con pubblicazioni importanti, si arriva a godere di larga fama, allora viene l'ordinariato, sempre per chiamata.

Così è solo dopo aver conquistata una gran posizione scientifica che si diventa ordinari. E così similmente altrove, perfino nella repubblica del Cile, vi sono a superare difficoltà maggiori che per noi, per diventare professore ordinario.

È solo in Italia che havvi la possibilità di diventare professori ordinari senza avere precedenti efficaci, senza avere percorso gradualmente la carriera universitaria.

E questo punto mi pare che meriti di essere rilevato e di essere compreso per la legge che dobbiamo discutere.

Del resto si tratta di un principio il quale omai è maturo nella coscienza universitaria del paese, e soprattutto nella coscienza dei corpi legislativi.

In Italia noi troviamo che in tutte le riforme, escogitate e presentate alla discussione del Parlamento, sempre venne vagheggiato il concetto di una carriera dei professori ispirata a criteri scientifici nel modo che ho indicato.

Così nel 1861 il progetto di Matteucci stabiliva un concetto analogo. Nel 1869 Bonghi, riferendo sulla legge Correnti, anch'esso accenna a questa via. Correnti nel 1872 ugualmente; ed ugualmente Scialoja, alla fine pure del 1872.

Il progetto di Cremona largamente discusso

in Senato, era pure ispirato a questi principii, e con nomi diversi stabiliva la progressività della carriera, e che non si potesse ascendere al grado superiore, senza aver prima percorso e prestato ufficio nel grado inferiore. Così pure i progetti di Baccelli e tutti e tre quelli di Coppino. Finalmente qui in Senato, recentemente, quando nel 1902 si è discusso il progetto di legge, in allora approvato dalla Camera dei deputati, prevalse il principio della progressività, e dopo una lunghissima discussione si stabilì che gli straordinari potessero diventare ordinari solo in seguito a concorso limitato ad essi.

Quindi, come vedete, il concetto organico di questa carriera quale ve lo ho esposto, durante questi ultimi trent'anni, fu accettato da tutti, ed è entrato nella coscienza universitaria. Potremo discutere sulle modalità di applicarlo, ma esso si impone per la necessità logica delle cose, per mantenere in alto il livello delle nostre Università.

Io confido che gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale vorranno anche essi entrare in questa via, e non si lasceranno sorprendere da alcun sentimento di affettuosità verso qualcuno degli straordinari attualmente esistenti, che potessero essere in un modo o nell'altro danneggiati. Credo che nella nostra vita pubblica ormai si debbano smettere i riguardi a piccoli interessi ristretti, personali, e por mente solo a in tutto ciò che reclamano gli interessi ben più elevati del Paese, e tanto più interessi come questi, che hanno rapporto con la cultura nazionale.

Del resto l'Ufficio centrale stesso in fondo doveva essere convinto di questa verità, dal momento che nel primo articolo stabilisce che non si possa essere nominati ordinari altro che per concorso o per l'art. 69, condannando così quella terza figura di ordinario per promozione, che fa poi capolino nell'articolo quinto. Quando avete redatto l'art. 1 nella coscienza vostra si imponeva il principio che l'ordinariato si debba conquistare solo per merito prevalente, e non per avere avuto la fortuna di prendere a tempo un'ipoteca, come la prendono attualmente gli straordinari per le viete consuetudini invalse.

Io altra volta ho avuto occasione di riferire esempi di grandi inconvenienti succeduti con questo sistema, e non è ora il caso di ripeterli,

ma faccio osservare agli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale che, se non entrano in questo concetto largo, sarebbe inutile estendere agli ordinari l'attuale progetto. Perché il comprenderveli per dare alle Facoltà sole il diritto di prescrivere l'applicazione dell'art. 69 sarebbe proprio una ragione per farne a meno. Perché agli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale non deve sfuggire che questo articolo è stato messo nella legge del 1859 allo scopo di dare al ministro, il quale deve essere il custode degli interessi di tutti, al ministro che deve difendere la coltura nazionale dal predominio d'interessi ristretti, di viste di casta e di scuola, il mezzo di riparare eventuali ingiustizie.

Ed è per questo che non si può accettare in nessun modo questo proposito vostro, che soltanto su proposta della Facoltà possa essere applicato l'art. 69. I nostri precedenti della vita universitaria, se ci dimostrano che vi furono dei ministri i quali hanno abusato di questo potere, dimostrano altresì che vi furono dei ministri i quali se ne sono serviti appunto per riparare ad ingiustizie. Se vi ha persona la quale certo possa e debba essere deferente al concetto della giusta ingerenza che devono avere le Facoltà nell'insegnamento universitario, certo debbo essere io quello, io che appartengo da oltre trenta anni al corpo insegnante.

Ma appunto per l'esperienza e per la pratica che ho, e che tutti noi abbiamo, sappiamo che vi sono dei momenti in cui predominano nelle Facoltà concetti personali e circoscritti, e che è pericoloso legare l'applicazione di questo articolo esclusivamente alla proposta delle Facoltà. Difatti così come è redatto l'articolo della legge, la Facoltà avrebbe sola il diritto di proposte, e quindi verrebbe tolto perfino al ministro il potere di prendere egli stesso l'opportuna iniziativa, e provocare il giudizio del Consiglio superiore. A me pare che intesa a questo modo l'applicazione dell'art. 69 non potrebbe essere accettata. E per portare questa sola e semplice modificazione non sarebbe certo il caso d'includere i professori ordinari nel progetto di legge, e di mutarne il titolo. Mutiamolo pure, includiamoli pure, ma con concetti più larghi, con vedute più elevate.

A questo riguardo io credo che una disposizione la quale richiedesse il parere di tutti e due gli enti, Facoltà e Consiglio superiore, quella

si, potrebbe essere accettata. Tutti siano sentiti; ma il ministro poi, il quale ha la responsabilità in faccia al Parlamento, deliberi.

Non bisogna mai smarrire il principio della responsabilità ministeriale. Se avvengono inconvenienti, si riparino, se vi sono colpevoli si puniscano; ma il concetto costituzionale della responsabilità ministeriale non può essere o-messo, e nessun ministro credo che vorrebbe e potrebbe permetterlo.

Nell'art. 1 vi è un altro punto che merita di essere ben definito. Ivi si parla indeterminatamente di cattedre universitarie cui provvedere. Io credo che sia necessario, dopo certi inconvenienti che abbiamo pur troppo dovuto constatare, stabilire nettamente che si possano solo far nomine per le cattedre vacanti in conformità degli organici relativi, sanzionati dai bilanci.

Nella discussione del bilancio ho ricordato che si sono appunto create arbitrariamente molte cattedre nelle Università del Regno. Dunque è necessario includere nettamente questa restrizione, anche perchè non avvenga uno squilibrio fra le varie Università del Regno come è avvenuto. Infatti in alcune piccole Università vediamo Facoltà con 14 professori ordinari, mentre che quella di Torino e quelle di altre grandi Università non ne possono avere che 11.

È necessario quindi che l'art. 1 di questa legge porti con sè nettamente innestato il concetto che non si possano nominare professori che a cattedre comprese negli organici sanzionati dai bilanci.

Veniamo ad un altro punto: alla nomina delle Commissioni che dovrebbero portare il loro giudizio per l'elezione dei professori straordinari, come vorrebbe il progetto dell'Ufficio centrale.

In verità al giorno d'oggi vorrei sapere di quali regolamenti si possa parlare. I giornali di questi giorni hanno annunziato che l'onorevole ministro della pubblica istruzione, con una provvida disposizione, che sarà salutata con entusiasmo da quanti sono amanti del buon ordinamento delle nostre Università, ha deciso di sospendere il regolamento generale universitario. Ora dunque, dopo la sospensione del regolamento generale universitario, dopo la sospensione del regolamento delle Facoltà, naturalmente bisognerà che, in difetto di meglio,

l'onor. ministro richiami in attività uno dei vecchi regolamenti che in vari punti non corrispondono, e precisamente in questo delle Commissioni, ai nostri bisogni, alle esigenze odierne.

È vero che l'onor. ministro con un altro provvedimento, di cui non gli sarà mai data abbastanza lode, ha provveduto perchè le Commissioni esaminatrici ai concorsi siano elette dalle Facoltà, introducendovi il grande principio della rappresentanza delle minoranze, che servirà ad impedire tanti e tanti abusi che si verificavano per lo passato. Ma questo non è scritto in alcun regolamento, è semplicemente detto in una circolare del ministro.

Quindi noi approveremo una legge con richiami a regolamenti che non esistono, ed a misure che non sappiamo quali siano.

Su questo punto mi pare che il disegno di legge meriterebbe di essere meglio chiarito. Per quel che riflette poi i criteri del giudizio havvi una disposizione la quale in verità non convince della sua efficacia noi vecchi della vita universitaria; quella cioè che dice che i concorrenti dovranno dare le prove, quando non dimostrino in qualche modo di aver fatto tre anni d'insegnamento. Sono capitati a me, come credo ad altri colleghi, dei concorsi, dove abbiamo visto venire aspiranti con certificati d'insegnamento dato come liberi docenti, mentre si sapeva di certa scienza che non avevano fatto che una lezione all'anno, ma questi certificati li ebbero, essendo iscritti all'albo dei liberi docenti, e perchè i loro corsi erano elencati nell'annuario universitario. E così resta esonerata dal dare le prove gente per la quale ve ne sarebbe molto bisogno.

Io credo che questa disposizione dei tre anni, scritta come è, non sia accettabile, non fornisca garanzia, e sia invece un agguato alla buona fede delle Commissioni. Abbisognerebbero tre anni a titolo ufficiale, e se avrà dato l'insegnamento come incaricato allora sta bene. Allora vi è la prova efficace evidente dei corsi ufficiali dati; ma se non abbiamo questa sanzione, questo aggiuntivo dei corsi dati a titolo ufficiale, il dire i tre anni soli, è una disposizione, la quale avrà molti e gravi inconvenienti, di cui abbiamo incominciato in parecchi concorsi a vedere gli effetti.

La Commissione ha inclusa una disposizione

che non si trova nel progetto presentato alla Camera dei deputati, e di cui va data molta lode all'Ufficio centrale; quella cioè che la Commissione possa ancora chiamare a prova di esame tutti i concorrenti.

Questa disposizione si trovava nel primo progetto della Camera dei deputati; quello del 1901, che noi abbiamo già preso in esame e discusso nella precedente sessione.

In questo, non so perchè, era stata omessa. Molto bene ha fatto il nostro Ufficio centrale dunque a comprendervela, perchè in questo modo le Commissioni si troveranno meglio in grado di formarsi un criterio positivo per giudicare il merito degli aspiranti.

In quanto poi all'art. 3 io trovo che sia da preferirsi quale fu approvato dalla Camera dei deputati.

Ne dirò le ragioni. Il risultato del concorso è valido, dice l'Ufficio centrale, per l'Università e la cattedra per cui fu bandito. E questo sta bene.

Tuttavia anche altri posti vacanti potranno dentro l'anno essere occupati dal 2° e dal 3° dei designati in ordine di graduatoria sulla proposta della Facoltà, alla quale occorre di provvedere; ma, anche trattandosi di un concorso per ordinario, i due designati, dopo il primo, potranno essere nominati soltanto straordinari.

Il progetto della Camera invece diceva: *Sentito il parere della Facoltà.*

Vi è una grande differenza tra queste due diciture: *sentito il parere*, e *SU PROPOSTA*, perchè dal momento che voi conferite già implicitamente un diritto ai concorrenti di essere fino al terzo collocati, poi non dovete restringere questo diritto col subordinarlo al beneplacito della Facoltà. Si tratta di candidati che ebbero già il voto della Commissione, e che furono classificati dalla stessa Commissione competente e tecnica. Ora, perchè volete dare alla Facoltà sola il diritto di proporli? E se questa non pensa a proporli, non volete che il ministro possa prenderne l'iniziativa?

Sentire il parere della Facoltà, sì, ma sottoporre tutte le cose a quelle tirannie oligarchiche che si stabiliscono talora nelle Facoltà con intenti circoscritti, con intenti limitati, no! A questo non credo si possa venire, e confido che il ministro per il principio della tutela degli

alti interessi che sono connessi a questa disposizione, non vorrà certo accettare questa restrizione.

E veniamo all'articolo 4 che riguarda la stabilità che verrebbero ad avere i professori straordinari dopo tre anni. Questa è una modificazione di massima che l'Ufficio centrale viene a proporre al progetto della Camera dei deputati. È una modificazione che potrebbe anche essere accettata, ma a un patto, che vi fosse inclusa la condizione della produzione scientifica e di aver sentito in merito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Altrimenti noi verremmo a creare dei professori straordinari inamovibili collo stesso criterio col quale sono dichiarati inamovibili i medici condotti dai Consigli comunali.

Il fatto della conferma pura e semplice non basta, perchè noi sappiamo che qualche volta, e non raramente, il sentimento della collegialità, l'affetto per un collega, fa sì che si deroghi agli interessi generali della Facoltà.

Sono cose che le abbiamo vedute; abbiamo veduto che la tutela degli amici e delle clientele è passata più in là delle Facoltà, è salita molto più in alto nella nostra vita pubblica, e specialmente nel campo della pubblica istruzione. Quindi a questo è necessario mettere un freno. Per carità non dicasi che le tre conferme bastino per dare la stabilità: meglio rinunciare alla stabilità.

Ed ora veniamo ai criteri della promozione. In verità se l'Ufficio centrale l'accettasse, come vorrei lusingarmi che accetti, il concetto mio di allargare le basi dell'azione sua, e quindi di stabilire sempre il concorso per la nomina ad ordinari, limitato però ai soli professori straordinari, non sarebbe il caso di occuparsi di questo punto; ma siccome di questo punto anche può essere il caso che ci si debba occupare, io dirò in linea generale quello che a me parmi di osservare.

Anzitutto qui io credo che sia preferibile, nel suo complesso, il testo quale venne approvato dalla Camera dei deputati, là dove si stabilisce che per la promozione ad ordinario vuolsi che si tratti di materia necessaria per le lauree conferite dalle rispettive Facoltà, mentre l'Ufficio centrale propone la dicitura di cattedre importanti per gli studi della Facoltà.

Ora a questo riguardo bisogna bene inten-

derci. In Italia specialmente le materie complementari hanno dilagato; ne abbiamo 200 nelle varie Facoltà italiane. D'altra parte per le condizioni ristrette dei nostri bilanci, noi dobbiamo essere vincolati a piante tassative. Ora l'ammettere senz'altro che tutti coloro che professano materie complementari, possano adire all'ordinariato, sarebbe un errore. Sarebbe un errore perchè verrebbero occupate dalle materie complementari cattedre che devono essere riserbate ai principali insegnamenti, a quelli fondamentali per gli scopi dell'insegnamento. D'altra parte ci si impone un sentimento di giustizia verso tanti valorosi cultori di discipline speciali ai quali non deve essere preclusa la strada di diventare ordinari.

Per ubbidire a queste necessità organiche da un lato, ed al sentimento dall'altro, ecco quello che si può fare. I posti stabiliti dall'organico della Facoltà siano dati ai professori che insegnano le materie necessarie alla laurea, ed invece i professori di materie complementari possano essere nominati ordinari fuori classe, purchè sia loro decisa l'applicabilità dell'art. 69; perchè è solo a persone di meriti eminenti, a personalità che spicchino in modo elevato per i loro lavori scientifici, che si deve riservare il diritto di giungere all'ordinariato in materie complementari.

Inteso in questo modo e così stabilito a me pare, che verrebbe ad essere fatta giusta parte a queste legittime aspirazioni di valorosi colleghi, aspirazioni che non verrebbero punto a turbare l'economia del nostro ordinamento universitario.

Un'ultima osservazione ed ho finito: si riferisce all'art. 6 che è di sua natura una disposizione di quelle che vengono designate col nome di transitorie (art. 6 dell'Ufficio centrale). Quest'articolo si studia di stabilire delle modalità per trovar modo ai professori straordinari attuali, comunque nominati, di potere adire alla promozione ad ordinari.

Ora su questo articolo richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale e dei colleghi del Senato. Oggi omai sono noti tutti i poco confessabili armeggi ai quali è dovuta la nomina di tanti professori straordinari. Noi sappiamo che vennero ammesse come fatte per concorso, con decreti Reali retroattivi, e ne ho detto minutamente durante la discussione

del bilancio, nomine di persone che erano state dichiarate ineleggibili in concorsi, oppure avevano avuto un'eleggibilità con 33 punti, in un concorso a straordinario.

Sì, onorevoli colleghi, in questa condizione vennero nominati straordinari; l'onorevole ministro lo sa e può constatarlo.

E sappiamo altresì che vennero anche create cattedre straordinarie per favorire amici, e si sono coperte con decreti della natura di quelli che ho citato poc'anzi.

Ora domando io; dobbiamo aprire a questi intrusi ad ogni modo le porte dell'ordinariato?

Si hanno, purtroppo, a questo riguardo una serie di precedenti, i quali hanno sempre turbato il buon andamento della nostra istruzione universitaria. E tutte le volte che un ministro, interpretando la legge Casati nella più stretta espressione, nominava straordinari credendo di nominare degli incaricati, come è nello spirito della legge Casati, vedevamo poi che ministri, Facoltà e Consiglio superiore, anche col tacito consenso del Parlamento, approvavano disposizioni pietose, le quali fecero sì che fosse sanata la posizione falsa, la posizione bacata originariamente di questi professori.

Ora che si tratta di regolare la nomina dei professori in modo serio, e in modo che la sottragga ad ogni arbitrio, e che possa permettere di avere un corpo di professori ordinari costituito quale deve essere in Università ben costituite, per carità badiamo a non aprire le porte come le apre l'articolo sesto. Non fa bisogno di nulla a questo riguardo; se hanno diritti i professori straordinari, nominati precedentemente, li faranno valere, ma non creiamo disposizioni che possano suscitare discussioni e fornire scappatoie a chi vuole entrare mentre dovrebbe essere escluso.

Queste le osservazioni mie; io le raccomando all'attenzione dei colleghi dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro, e spero che si possa venire ad una soluzione concorde su questa questione del momento perchè nel principio siamo tutti concordi; spero così si possa dire che non è sempre applicabile quella sentenza del compianto conte di Cavour, il quale diceva che quando si vuol dare un diversivo alle tensioni politiche, si presenta una legge sulla pubblica istruzione, perchè tali leggi sono sempre molto discusse, e non approdano mai. Speriamo che

questa volta si possa concludere qualche cosa. (Bene).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Municchi.

MUNICCHI. Io prendo la parola proprio mirando ad uno scopo inverso a quello dell'on. collega Maragliano, cioè perchè questa volta nulla si concluda.

E, dico il vero, mi sento un po' trepidante nell'entrare in un campo che non è il mio; ma mi dà coraggio il pensiero che il mio scopo non è di fare una discussione in merito alle disposizioni di questa legge; è invece di persuadere il Senato che la miglior cosa da farsi nel momento attuale è quella di sospendere la discussione di questa legge. Sospenderla, non perchè le disposizioni che essa contiene e che in gran parte sono dovute alla scienza, allo studio, allo zelo del nostro Ufficio centrale, meritino censura, mentre meriterebbero discussione, sebbene con modificazioni, e ne abbiamo già avuta una prova dal collega Maragliano che su per giù ha combattuto tutti gli articoli del progetto.

Ma egli è che io credo, che la discussione nel momento attuale debbasi rinviare per una ragione di ordine superiore, lasciatemi dire, politico.

Valga il vero; noi abbiamo sempre vigente a governare la importante, grande materia della istruzione e della educazione nazionale la legge che fra pochi mesi, al 13 novembre del corrente anno festeggerà il 45° anniversario; età rispettabile, anzi troppo lunga per una legge che riguarda l'istruzione, ove si pensi ai grandi progressi che la vita civile e la scienza in questo quasi mezzo secolo hanno fatto

La legge del 1859 fu legge perfetta per il tempo in cui fu pubblicata; diventò imperfetta per il decorrere del tempo e per i progressi della scienza che non hanno limite.

Sarebbe stato pertanto opportuno per il nostro paese di pensare già da anni a fare una nuova legge organica completa quale fu quella che dal Casati prese il nome. Non si è mai fatto: di chi la colpa? Di tutti: di ministri non abbastanza coraggiosi e insistenti, e del Parlamento riluttante a discutere lunghe leggi organiche.

Ma ora è inutile il volere ricercare di chi fu la colpa; certo questa ci fu, poichè noi ci tro-

viamo nel caso di colui, lasciatemelo dire con una immagine volgarissima, di colui che ha un abito vecchio e sdrucito e lo accomoda e lo rattoppa continuamente; come noi che da tanti anni siamo andati avanti sempre coi rappezzi. Ma chi rattoppa il proprio abito dà prova o di miseria o di trascuratezza, e nel tema delle leggi, d'interesse nazionale, come quello della istruzione e dell'educazione pubblica, non si può ammettere nè miseria di concetti, nè difetto di coraggio e fermezza nell'attuarli, nè trascuratezza. Quindi la legge del 1859 deve essere rinnovata, ma rinnovata in ogni sua parte.

E qui, onorevoli colleghi, permettetemi di dire che oggi non si può discutere dal primo Corpo politico del paese di tema che riguardi l'istruzione e l'educazione nazionale, senza che quasi nostro malgrado, il pensiero ricorra ad ultimi e tristissimi avvenimenti.

La legge del 1859, che non si ebbe mai il coraggio e la fermezza di rinnovare intiera, fu sempre mutata, corretta e supplita con regolamenti, più o meno, ma quasi tutti incostituzionali. In tema d'istruzione e di educazione, abbiamo dato questo esempio di un'incostituzionalità sistematica e permanente. Questi regolamenti mutabili a volontà di ministri hanno portato nella nostra Amministrazione universitaria e scolastica una tale confusione, un tale disordine, un tale abbandono di ogni regolarità che sono stati possibili gli ultimi sciagurati avvenimenti.

E qui non mi riferisco ai fatti che formano oggi oggetto di giudizio penale; non inveisco contro un disgraziato che è peggio che caduto; è un giudicabile, lo devo rispettare. Mi riferisco però ai fatti non dolosi ma arbitrari che sono stati possibili col disordine inqualificabile che abbiamo nell'amministrazione dell'insegnamento, per dato e fatto dei tanti regolamenti che si sono via via pubblicati per correggere o supplire la legge del 1859.

Ad altri la cura di vedere nel campo economico se si debbano rafforzare gli strumenti di controllo onde non sia più possibile che avvenga quello che si è verificato a danno dell'erario e di povera gente che dall'erario doveva essere soccorsa e beneficata. A noi però, egregi colleghi, spetta il dovere di pensare in questo momento che la pubblica coscienza non si adatta a sentire che il Senato s'indugia a

discutere un capitolo solo della legge sull'istruzione e l'educazione.

La pubblica coscienza che ha vista la possibilità che un ministro agisca come ha detto un eminente parlamentare che fu della Commissione dei cinque, quale un feudatario del medio evo; la pubblica coscienza offesa dal fatto di tante vittime nei maestri, nei professori di liceo e di ginnasio, negli impiegati del Ministero con collocamenti a riposo e con ogni sorta di vessazioni, la pubblica coscienza esige dal Senato che provveda onde si abbia una legge completa su tutto quello che si riferisce all'istruzione ed all'educazione, e non una legge speciale solamente per la nomina dei professori; persone rispettabilissime che hanno la grande missione dell'insegnamento universitario, ma dei quali potremo occuparci a suo tempo. Oggi dobbiamo invece mirare, almeno la mia coscienza così mi dice, ad esigere una legge completa sulla istruzione e sulla educazione nazionale.

Questa sarebbe la ragione di indole generale che mi ha spinto a chiedere la sospensione o meglio il rinvio della discussione di questa legge.

Ma vi sono poi delle ragioni di indole speciale, intrinseche al progetto stesso che mi pare inducano allo stesso intento.

Noi non possiamo dimenticare che questo progetto di legge, che è d'iniziativa parlamentare, fu presentato nel 1801; discusso ed approvato alla Camera, venne al Senato, il quale ne allargò l'importanza ed il contenuto, facendovi delle modificazioni.

Il progetto ritornò alla Camera dei deputati e cadde per la chiusura della sessione legislativa.

Ripresentato, sempre per iniziativa parlamentare nel luglio del decorso anno 1903, la Camera nella discussione lo estese e lo completò.

Infine viene oggi alla discussione del Senato dopo che l'Ufficio centrale ha anch'esso viepiù allargata l'importanza e il contenuto di questa legge.

È la questione, o signori, della palla di neve che s'ingrossa ruzzolando.

Ma ve ne farò io carico, o egregi colleghi dell'Ufficio centrale? Mai più; dico solamente questo, che Senato, Camera, Commissione della

Camera e nostro Ufficio centrale si sono trovati d'accordo nell'intento del completamento del progetto onde fare qualche cosa di veramente organico.

E questo è quello che voglio io pure, ma completamente, non in un capitolo solamente della legge sull'istruzione come questo della nomina dei professori.

Quello sforzo che voi avete usato di continuo per aumentare articoli e disposizioni, dimostra che il desiderio di tutti quelli che si occupano di istruzione e di educazione, è di avere una legge organica intiera non una legge di rappezzi.

E qui lasciatemelo dire, che significa questo voler procedere a forza di rappezzi?

Io sono contrario in principio generale al sistema di legiferare con ritocchi e successive modificazioni parziali. Vi son contrario ne mi arrendo facilmente a quelli che mi adducono l'esempio dell'Inghilterra, perchè in quella nazione le leggi sono ben altra cosa che le nostre. Le leggi in Inghilterra sono dettagliatissime; tutto quello che noi mettiamo nei regolamenti là trova posto nella legge, onde vi è bisogno di fare qualche aggiunta o modificazione, più che presso noi che teniamo distinte le leggi dai regolamenti.

C'è di più: in Inghilterra non si abroga mai nessuna legge, le leggi si immagazzinano, scusatemi la parola, e si tolgono fuori al momento del bisogno.

Non si citi dunque l'esempio inglese che procede in un sistema legislativo, non voglio dire se migliore o peggiore, ma certo assolutamente diverso dal nostro.

Intanto il rappezzo o, per dirlo un po' meglio, la modificazione parziale, che si farebbe col progetto in discussione, dimostra che si vuole continuare ad avere la legge del 1859 ridotta veramente a pezzi.

Se voi, onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, poteste avere la convinzione che tra sei, otto mesi avremo davanti a noi in discussione un progetto di legge completo, credo che rinunziereste volentieri a questo progetto di toppe e di rappezzamenti. Ma perchè non nutrite questa speranza, perchè non avete questa convinzione?

Le condizioni che accompagnarono la pre-

sentazione ed il corso di questo progetto di legge sono assolutamente cambiate.

Fu invero preparato e discusso di fronte a regolamenti speciali e ad un regolamento generale (se non erro i regolamenti speciali del 1902 ed il regolamento generale del 1903) ed oggi quelli per fatto dell'attuale ministro cui do lode, sono stati sospesi, e se sono bene informato, il regolamento generale è in via di essere sospeso anch'esso. Cambiate l'ambiente, cambiato questo stato di cose, come persistere a voler portare avanti il progetto di legge che è nato in un momento tanto diverso da quello in cui gli si vorrebbe dare oggi rigogliosa vita? Oggi abbiamo un ministro che (almeno per la parte mia, perchè non ho diritto di parlare a nome del Senato) gode tutta la fiducia e desta fondate speranze per riforme savie e prudenti, ma radicali. Esso giovine, d'alto ingegno, di vasta coltura, appartenente con suo grande onore alla dotta famiglia universitaria, esso deve sentire il desiderio, specialmente dopo i fatti avvenuti in quel luogo dov'egli si trova a governare, deve sentire il proposito di dare una legge completa al paese. E frattanto noi dovremmo continuare a fare rappezzi colla legge come se non fosse avvenuto tutto quello che si è verificato poco tempo fa? Lasciatemi la speranza che il Senato giudichi essere molto meglio rinviare questo progetto di parziali modificazioni aspettando che tra breve si possa discutere una legge completa. (*Bene*).

Mi è parso che sia stato detto da qualcuno, almeno l'ho sentito in queste aule nei giorni scorsi che è inutile aspettare una legge completa organica. Mi è stato detto: ma siete nuovo nella vita politica? Non sapete quante volte si è tentato di portare innanzi una legge completa sull'istruzione e non si è mai riusciti? Ed io rispondo che appunto dal non aver fatto quello che si doveva fare sono derivati tutti i recenti inconvenienti deplorabili e deplorati. È giunto il momento di far senno: se non si discute e si delibera tra breve una nuova legge organica sull'istruzione ora che i fatti ne hanno reso così pungente ed urgente il bisogno, non si discuterà e non si delibererà mai più. Ma poi io credo che la tendenza legislativa nostra attuale sia molto differente da quella che era qualche anno indietro, quando si procedeva in mezzo alle difficoltà di far discutere Codici e

leggi organiche dal Potere parlamentare. Oggi la tendenza è ben altra poichè viste la difficoltà e la ripugnanza, diciamo il vero, del Parlamento a discutere una vasta legge nei suoi più piccoli dettagli, la tendenza è di discutere e deliberare i principii generali che sono l'essenza e la base delle leggi e poi rimettere l'applicazione di codesti principii la loro estrinsecazione in disposizioni ed articoli speciali, o al potere esecutivo o con sistema più liberale e che offre maggiori garanzie, al potere esecutivo assistito ed integrato da una Commissione parlamentare.

Questo sistema che oggi più che prima e sempre non come regola ma come eccezione, si accoglie con favore, fu del resto attuato in tema anche più importante della legge sull'istruzione, cioè, per la compilazione e promulgazione del Codice civile e del Codice di procedura civile. E ripeto che la tendenza a quel sistema è oggi maggiore, di che sono prova le leggi che mi vengono in mente in questo momento sulla sanità pubblica e sui manicomi, leggi importanti anche queste per le quali furono fissati in pochi articoli i principii fondamentali rimettendo la loro particolareggiata applicazione al regolamento.

Ma intendiamoci bene, non un regolamento di potere esecutivo, sivvero un regolamento legislativo fatto per delegazione con mandato legislativo, e che con la promulgazione diventa legge, onde non può essere revocato o modificato in seguito che con legge. Questo, lo ripeto, fu in sostanza il sistema per la compilazione e la pubblicazione dei Codici, e lo sarà perchè sia possibile nel nostro paese l'attuazione delle leggi organiche.

L'Ufficio centrale però pensa che ci sia una grande urgenza, un'immensa fretta nella discussione di questo progetto di legge, e confida che subito possa ottenere con le modificazioni proposte l'approvazione dal Senato, e poi immediatamente quella della Camera. Questa, a mio credere è una grande illusione.

L'Ufficio centrale invero ha modificato radicalmente il progetto discusso e votato dalla Camera dei deputati, a cominciare da questo che mentre la Camera volle provvedere per la nomina dei professori straordinari, il vostro Ufficio centrale vuole estendere alla nomina dei professori ordinari questo progetto di legge cui

non so più perchè l'Ufficio centrale continui a dare il titolo di: *Nomina dei professori straordinari dell'Università e degli Istituti superiori*.

Non voglio del resto indicare tutte le modificazioni che l'Ufficio centrale propone e che sono tutte radicalissime. Mi limito ad accennare di volo quella dei tre anni di esercizio d'insegnamento per essere il concorrente liberato dal dovere di dare una prova orale della propria attitudine didattica e occorrendo, anche una prova pratica; quella per le cattedre delle scuole di applicazione per cui potranno essere titoli sufficienti i lavori compiuti, e che facciano fede della perizia scientifica e tecnica nella materia che il concorrente dovrebbe insegnare; quella della limitazione ad un anno del tempo utile per la nomina a professori dei due designati dalla Commissione giudicatrice oltre quello giudicato il migliore e però vittorioso nel concorso. Anche questa è un'altra aggiunta fatta al progetto della Camera; sarà anche provvida quantunque a me sembri troppo breve il termine di un anno che prolungato anche a tre non mi pare che presenterebbe il pericolo d'una dichiarazione d'eleggibilità inefficace, dati i progressi della scienza, per procedere del tempo.

In ciò però non mi fermo a discutere, dico solo che l'Ufficio centrale ha portato tali e tante modificazioni nel progetto da essere illusione il credere che possa essere accettato dalla Camera prima delle vacanze estive. Quindi andremo a novembre. Ma se in questo frattempo l'onorevole ministro presenta un progetto organico completo non sarà molto meglio di discutere allora quello anzichè oggi questo che l'Ufficio centrale ci ha posto dinanzi?

Comprendo, onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale che voi avete voluto fare un progetto nella soggetta materia completo e avete messo come chiave di volta pel sistema della nomina dei professori ordinari e straordinari il concorso col giudizio delle Commissioni delle Facoltà universitarie, Commissioni nominate in apparenza dal ministro ma in sostanza dalle stesse Facoltà. Ora mi sia permesso il dire che io credo assai poco alla garanzia dei concorsi, forse per quello che mi è avvenuto nella mia carriera.

Uditemi: io ero prefetto in una importantissima provincia del Regno dove quando arrivai era stato aperto un concorso per il posto di

direttore sanitario del più grande manicomio del Regno. Non era un concorso per cattedra d'insegnamento universitario, ma le modalità, le formalità del concorso, la composizione della Commissione giudicatrice erano su per giù le stesse. Era stato dato un termine per la presentazione dei titoli; erano stati nominati ad esaminatori medici e clinici di gran valore; il prefetto ne aveva la presidenza; il concorso era nazionale. Frattanto tutti i giorni arrivavano nel mio ufficio pacchi mandati da quei poveretti che concorrevano, pacchi contenenti opuscoli, libri manoscritti, decreti ed attestati chiusi con grande cura e dei quali i mittenti volevano, con ragione, la ricevuta.

Destinai una stanza del mio ufficio perchè vi fossero messe tutte codeste pubblicazioni e carte che erano infinite, perchè, come dissi, il concorso era nazionale. Frattanto si avvicinava il giorno in cui i professori dovevano riunirsi in Commissione giudicatrice ed io domandavo ai miei impiegati: *ma di questi esaminatori è venuto qualcuno ad esaminare i titoli dei concorrenti?* Avevo sempre la stessa risposta: non se n'è veduto alcuno.

Si arrivò così al giorno dell'adunanza della Commissione. Aprendo la seduta osservai che credevo necessario la si rinviasse non avendo i signori commissari esaminati, anzi neppure visti i titoli dei tanti concorrenti.

Notate, egregi colleghi, che si trattava di un posto di 6000 lire all'anno, se la memoria non m'inganna, con alloggio e altri vantaggi. Si trattava quindi di un posto di rilievo anche nell'interesse economico dei tanti Medici scienziati e pratici che aspiravano al posto vacante. Ma alle mie osservazioni fu risposto che non era necessario l'esame dei titoli, che si conoscevano i concorrenti, i loro lavori e specialmente le Scuole da cui provenivano. E così il concorso fu giudicato, il posto fu dato, e tutti i concorrenti che, se non erro, erano 37, ebbero la soddisfazione di riavere i loro titoli ben conservati nella loro busta con intatti gli stessi sigilli, come li avevano mandati! (*Viva ilarità*).

Se questo vi pare grave, egregi colleghi, aprite la relazione dell'Ufficio centrale e ci troverete qualche cosa di più enorme, in materia di concorsi benchè giudicati da Commissioni di Facoltà universitarie. Perchè non possa parere che io esageri, permettete che vi legga

che cosa dice l'Ufficio centrale di questi concorsi e delle garanzie che offrono « le Commissioni esaminatrici dei concorsi, le quali troppo spesso usano di presentare come eleggibili tutti o quasi tutti i candidati, se non altro a titolo d'incoraggiamento, e parecchi di questi *alla pari*, più per effetto di biasimevoli reciproche transazioni che per necessità di cose ».

E più giù:

« Nel fatto gli *ex aequo* non servono che a palliare la negligenza delle Commissioni, che non amano di studiare e prendono le cose un po' alla leggiera, e spesso sono nuovamente il frutto di deplorabili transazioni ».

Ed in appresso:

« Bisogna vedere con quanto interesse e quale ansia, direi quasi febbrile, ricorrendo a stratagemmi d'ogni genere, taluni commissari in taluni concorsi cercano di far prevalere i propri candidati, magari mettendo nella bilancia l'anzianità o la scuola o il carattere dell'individuo, in mancanza di meglio, anche tirando in lungo i concorsi ora con un pretesto, ora con un altro; e siccome tutti o molti tendono infine allo stesso scopo, così è naturale che si finisca poi, dopo un lungo battagliaire, con un compromesso ».

E più sotto leggo:

« Soltanto una circostanza può essere avvertita già qui, nello scopo di correggere un difetto verificatosi sotto il vecchio regolamento e che forse ha indotto il cessato ministro a mutar cammino: il difetto o pericolo, che le Commissioni possano risultar composte sempre dei medesimi individui, e ne possano derivare così delle chiesuole anguste, come tutte le chiesuole, ma che, trattandosi di studi, non potrebbero non riuscire anche più nocive, mentre la scienza ha bisogno di libero movimento e si adatta male alle pastoie. Nel fatto la Facoltà, chiamate a proporre, proponevano cinque professori ordinari della materia, i quali poi erano quasi sempre gli stessi, e parrà naturale che lo fossero: erano i nomi sui quali non poteva cader dubbio, e, anche senza volerlo, s'imponavano; ma intanto quei cinque diventavano come gli arbitri di tutti i concorsi, e non può fare meraviglia che intorno ad essi si stringessero parecchi piccoli legami, e si venisse veramente a formare una chiesuola, fuori della quale non ci fosse salute ».

Ora tutto questo è stato detto dall'Ufficio

centrale di quei concorsi, e di quelle Commissioni esaminatrici che tali e quali mantiene nel suo progetto e che debbono esser la chiave di volta del sistema per la nomina dei professori. Badate, onorevoli colleghi, dell'Ufficio centrale non ve ne do colpa, cosa potreste fare di diverso? Avete fatto anzi il più che potevate, cercando un riparo con lo stabilire che non soltanto i professori della Facoltà cui appartiene la cattedra che si tratta di rimpiazzare, ma anche i professori delle scienze affini debbano in parte comporre le Commissioni giudicatrici. Avete voluto così neutralizzare le volontà e tendenze prepotenti, ma è rimedio piccolo di fronte a grande male tanto eloquentemente da voi stessi deplorato. Ci vuole qualche altro rimedio, ma non lo potete apprestare in una legge di rapprezzo. Ho letto ieri una pubblicazione, la quale lamenta questo sistema dei concorsi senza nessun correttivo, freno, od appello, ed una considerazione ha fermato specialmente l'attenzione mia. Osserva invero quel pubblicista come un cittadino che abbia un piccolo credito, un diritto da esercitare, e colui contro cui si voglia esercitarlo, abbiano la garanzia del giudice, dell'opposizione, dell'appello, del ricorso in cassazione della pubblicità del giudizio e questo tanto in civile quanto in penale; appello, rimedi d'ogni genere che si accordano anche ai grandi malfattori. Ora, osserva il pubblicista, come può essere che soltanto per tutti i giovani scienziati che dopo tanti studi, tante speranze e tanti sacrifici si presentano ad un concorso, non vi sia una garanzia e basti la decisione di una Commissione perchè tutto sia per loro finito, senza rimedio alcuno?

Nell'articolo della legge Casati esiste l'articolo 89 che coordinato col sistema del concorso offre al ministro la potestà del rimedio quando vede l'ingiustizia patente. Ma il progetto del nostro Ufficio centrale dà di frego all'art. 89 e ciò deplora il pubblicista di cui ho riferito l'opinione. Nel qual proposito, mi permetta l'egregio signor ministro, d'osservare che approvato questo progetto dovremo deplorare che un uomo di tanto ingegno e di tanta attività e prudente energia, come egli è, si debba trovare in tema d'istruzione universitaria ridotto all'impotenza; tutto venendo attribuito al potere autonomo delle facoltà universitarie, il ministro diventa un attuario per ricevere

carte, imposizioni per le nomine delle Commissioni, giudizi inappellabili sulle nomine dei professori, per le quali il ministro non avrà che da presentare i decreti alla firma reale.

Ma è possibile tutto questo? Ammetto coll'Ufficio centrale che il concorso sia ciò che di meglio, nei limiti del possibile, si abbia nell'ordinamento universitario, ma repugno a che imperi un giudice solo, la Commissione della facoltà. Quel rimedio che abbiamo negli ordini giudiziari può aversi nell'ordinamento universitario?

A me non spetta il dirlo e l'Ufficio centrale non può provvedervi perchè il suo progetto non è che un capitolo staccato della legge sull'istruzione. Forse nella legge organica completa si potrebbe costituire il Consiglio superiore della istruzione pubblica, in sezioni speciali per le diverse facoltà come credo fosse costituito momentaneamente nell'avvicinarsi dei mutati regolamenti, per modo che si avesse nel Consiglio superiore un doppio grado di giurisdizione per giudicare dei concorsi anche nel merito non soltanto pei vizi di forma e di difetto di motivazione come avviene ora, funzionando il Consiglio, quale una Corte di Cassazione.

Fo un semplice accenno a questa riforma che meriterebbe serio studio e non mi ci fermo perchè io oggi non chiedo che la sospensione o meglio il rinvio a tempo determinato (per rispettare il nostro regolamento) della discussione di questo progetto di legge.

Intanto ed in relazione a quello che ho detto del ministro sulla condizione che gli verrebbe fatta, di fronte all'istruzione universitaria, ed alla nomina dei professori ordinari e straordinari completamente passiva, osservo trovandomi in questo d'accordo così col senatore Maragliano che dobbiamo riconoscere l'importanza delle Facoltà universitarie, dobbiamo dar loro il potere che ad esse spetta anche per l'ossequio che rendiamo alla scienza, ma dobbiamo pensare che costituzionalmente il Paese, il Parlamento non hanno davanti a loro come responsabili le Commissioni e le Facoltà delle Università.

Il responsabile costituzionalmente è il ministro; nè lo si può spogliare di ogni facoltà e potere perchè allora viene a cessare la responsabilità ministeriale, intaccando anche lo Statuto del Regno.

In una legge organica starà a vedersi quali siano i rimedi agli scontri di cui ho discusso, rimedi che in una legge di rapprezzo non possono trovare posto.

Avvicinandomi alla fine del mio troppo lungo discorso, lasciate che io dica che c'è poi una riforma in questo progetto che mi ha fatto impressione veramente penosa.

La legge Casati aveva un articolo che costituisce tutta una idealità santa in ossequio della scienza. Si diceva che poteva essere nominato professore fuori delle regole ordinarie, senza concorso, quello scienziato, che fosse salito in tale generale ed indiscussa fama da parere quasi un'offesa verso lui il chiamarlo ad un concorso; così si potevano eccezionalmente utilizzare per l'insegnamento grandi forze o nazionali od estere di cui per altra via non sarebbe stato nè dicevole nè possibile il valersi.

Questa disposizione si è voluta modificare e disciplinare. Non ripeterò quello che ha detto il senatore Maragliano.

Si cerca la garanzia per l'applicazione del dato art. 69 nel voto di due terzi dei componenti il Consiglio superiore e nel parere della Facoltà. Ma lasciatemi dire che questo è tema d'eccezione in cui l'opinione pubblica è il vero giudice. Deve trattarsi di un dotto che da tutti, nel mondo della scienza, sia riconosciuto degno di una disposizione di legge eccezionalissima ed è necessario che la nomina interessi direttamente la responsabilità costituzionale del ministro.

Ma l'impressione penosa che ho provato viene principalmente dal mal governo che dell'art. 69, fa il progetto in discussione che quella disposizione altamente eccezionale abbassa ed umilia. Invero quell'articolo si applica non nella forma e nella motivazione ma nel suo effetto non al doito eminente per cui fu creato ma ai professori straordinari, insegnanti di seconda categoria, o di seconda classe, come dir si voglia. Invero, col decorso di tre anni, quando soltanto abbiano dato prova di laboriosità scientifica gli straordinari possono per il progetto essere nominati professori ordinari senza concorso. Così l'art. 5 del progetto è in contraddizione col l'art. 1.

In questo si stabilisce che non si possono nominare professori ordinari o straordinari senza concorso, e nel 5° si esimono dal concorso gli

straordinari applicando ad essi quell'art. 69 che era un'idealità nel campo dell'istruzione, come pel nostro Senato lo è la categoria 20 dell'articolo 33, per cui può essere nominato senatore, senza bisogno d'alcun titolo speciale, chi con servizi ed opere eminenti abbia illustrata la patria. Sono poco applicabili questi articoli, ma lasciamoli puri, intatti e salvi; siano il nostro vessillo d'onore, la nostra speranza che continuino ad aversi uomini che possano diventare professori, che possano diventare senatori senza concorsi gli uni, senza titoli gli altri; questa speranza nutriamo per la grandezza del nostro paese.

E qui egregi signori, ho finito... ma lasciatemi dire. (*ilarità generale*).

Dirò poche parole (avete ragione sono un chiacchierone impenitente, scusatemi) e le poche parole sono queste: se voi onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale trionferete, se la mia proposta di sospensione non sarà accolta, ne avverrà che il vostro progetto approvato con modificazioni o meno, riprenderà la via [della Camera dei deputati che è quasi certo non lo approverà prima delle non lontane vacanze estive.

Ma se il signor ministro cui rivolgo la mia preghiera ci dichiara che egli è pronto a presentare al riaprirsi del Parlamento dopo le vacanze, un progetto di legge completo organico, egli pel fatto che il Senato, prendendo atto del suo impegno, sospende la discussione di questo progetto rimarrà vincolato in modo da non potersi dubitare dello adempimento della sua promessa e della presentazione d'un progetto di legge, che auguro all'Università, agli Istituti, alle scuole nell'interesse dell'istruzione e dell'educazione nazionale pel pubblico bene. (*Vive approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori, che non hanno ancora preso parte alla votazione, di voler venire a deporre la loro scheda.

La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori scrutatori di voler procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori vanno a fare lo spoglio delle schede).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA. Onorevoli colleghi, conosco l'errore che commetto prendendo la parola troppo presto e senza aver fatto l'opportuno tirocinio in questo alto Consesso.

Ma non si può esser vissuti 25 anni nelle Università senza sentirsi spinto da forza irresistibile a parlare, quando si tratti degli interessi vitali di questi alti Istituti dell'istruzione. E non avrei parlato neppure, se non avessi sentito poc'anzi proporre la sospensiva dall'onorevole senatore Municchi e proporla con una motivazione che a me sembra oltremodo pericolosa, onde io sono indotto a combatterla.

Il ritenere necessaria una riforma generale della legge Casati che ci governa e il richiedere un progetto completo sulla pubblica istruzione, rifiutando ogni emendamento, ogni modificazione parziale alla legge vigente, significa rendere eterna questa legge e renderla eterna con tutti gl'inconvenienti che ha portato la sua vecchiaia, e peggio l'abuso che se ne è fatto in tutti i modi finora.

Quando il senatore Municchi parlava con tanta eloquenza del grave danno recato all'Amministrazione della pubblica istruzione in tempi recenti, io credeva veramente che la sua conclusione fosse stata questa: affrettiamoci a votare provvedimenti che impediscano il rinnovarsi di questi danni. Invece ha concluso: aspettiamo un tempo, che potrà essere anche eterno, finchè non ci sarà presentata una completa legge organica sulla materia.

Io credo che, poichè ci si presenta l'occasione di riparare in parte ai mali maggiori che si possono recare all'istruzione superiore, noi non dobbiamo lasciar perdere questa occasione, dobbiamo affrettarci a portare i rimedi più necessari ai mali più gravi e più impellenti.

Ora è certo per chiunque ha vissuto nelle Università che il male peggiore, che si possa recare all'istruzione superiore, è quello della nomina di cattivi insegnanti. Non si parli di responsabilità ministeriale. Anche se i ministri saranno chiamati responsabili e cadranno, i professori da essi nominati rimarranno, e la pubblica istruzione avrà il danno da questi professori, e non potrà mai rifarsene contro i mi-

nistri, anche se caduti, per avere male amministrato.

Noi dobbiamo impedire questo massimo dei danni, che è l'inquinamento delle Università. Lo dico con tristezza: forse tra tutti gl'istituti più importanti del Regno l'Università si era mantenuta più immacolata per lungo tempo. Fino a 6 o 7 anni fa, noi potevamo dire di essere in continuo progresso, e questo progresso ci era ben riconosciuto anche dagli stranieri. Ora io non nego che meritiamo ancora le lodi che ci si vogliono dare, ma temo che siano oramai tante le nomine, le quali sono state fatte irregolarmente, a detrimento dell'istruzione, che l'Università non si possa più considerare oggi alta come era qualche anno fa. (*Approvazioni*).

Questo fatto sì dannoso noi in Senato dobbiamo altamente denunciare, perchè il paese non può sentirne immediatamente la gravità; il paese non se ne risente che dopo dieci o venti anni, sicchè la pubblica opinione non può servire di sufficiente controllo. Siamo noi che dobbiamo denunciare il male, noi che lo vediamo più dappresso, e dobbiamo denunciarlo al Senato che delle assemblee politiche è quella che più facilmente può apprezzarlo, e con maggiore esperienza può portarvi riparo.

Io credo quindi che non sia opportuno lasciar passare per la visione di maggiori cose, l'occasione di rimediare per quanto si può immediatamente ai mali peggiori, ossia alle nomine fatte irregolarmente. I concorsi, intorno ai quali se si raccolgono gli aneddoti si può facilmente far sorridere, sono ancora il miglior modo, nelle condizioni nostre, di eleggere gli insegnanti universitari. Io non ho bisogno di ragionamenti, perchè è l'esperienza che ce lo insegna. L'onorevole senatore Municchi ha voluto leggerci una pagina, troppo vivamente scritta, della relazione del mio amico Schupfer, che qualche volta si lascia attrarre dallo spirito letterario anche a dir cose che vanno contro il suo pensiero, perchè io credo che la critica dei concorsi da lui fatta sia stata troppo brillante. Ma se l'onorevole Municchi avesse invece letto l'elenco dei professori universitari nominati per concorso, e vi avesse contrapposto l'elenco dei professori nominati dal ministro in base all'applicazione diretta dell'art. 89 della legge Casati, io credo che la sua conclusione sarebbe

stata: aboliamo immediatamente il pericoloso sistema che ci ha dato questo misero risultato.

Io pertanto mi oppongo risolutamente alla sospensiva, perchè non sia sacrificato il primo comma dell'art. 1 di questa legge. Se si trattasse di sospendere le altre parti, sia della legge come ci è venuta dalla Camera, sia di quella che ci è presentata dall'Ufficio centrale, io potrei forse anche ammettere che si interrogasse il ministro e gli si domandasse: siete, onorevole ministro, disposto a presentare immediatamente una legge simile a questa o più complessa di questa, ma non tanto da rischiare di arrestarsi troppo presto? E potrei essere anche disposto a votare una sospensiva, se il ministro ci rispondesse: Ho pronto un progetto di legge in questo senso. Ma non vorrei in alcun modo che si ritardasse la votazione della prima parte fondamentale della legge, del buon principio, che ebbero in mente coloro che la proposero alla Camera, cioè che la nomina a professore straordinario nelle Università e negli Istituti superiori universitari dev'essere sempre fatta in seguito a concorso.

Se il Senato volesse votare queste poche parole e dar loro forza di legge, io capirei che si tardasse la discussione sul resto, perchè il resto può essere un miglioramento dello stato attuale, ma non è un rimedio urgente e necessarissimo: la nomina degli straordinari per concorso è cosa invece di cui noi non possiamo fare a meno.

Il presente ministro della pubblica istruzione, come ben diceva l'onorevole Municchi, ci dà pieno affidamento, ed egli ha anzi già con provvedimenti amministrativi in gran parte applicati i principî che lo stesso Ufficio centrale propone per la elezione dei professori. Ma i ministri passano, e questa volta dovremmo dire sfortunatamente, quantunque qualche volta si abbia a dire anche fortunatamente (e nella pubblica istruzione non so se lo sfortunatamente prevalga sul fortunatamente), e potrebbe dopo l'attuale ministro venirne un altro, il quale stando stretto alla legge Casati, riprendesse quei poteri che l'art. 89 ad esso attribuisce.

Per queste ragioni io prego, per quanto so e posso, il Senato di non accogliere la sospensiva proposta dal senatore Municchi, soprattutto in riguardo alla prima parte del progetto di legge, di cui ci dobbiamo occupare.

In fine, poichè ho la parola, farò una sola osservazione in via generale sopra questo progetto. Ho presentato parecchi emendamenti sui singoli articoli e per conseguenza non voglio ora parlare delle disposizioni di essi.

Tra gli emendamenti da me presentati ve n'è uno relativo al titolo: emendamento che ha un significato, che va al di là della semplice denominazione della legge.

Ho proposto di dare a questa legge il titolo: « Nomina dei professori delle Università e degli istituti superiori di istruzione dello Stato ». Anche il mio amico Dini ha proposto di sopprimere la parola « straordinari » e questo mi pare evidentemente necessario. Se si ammette il progetto dell'Ufficio centrale, che tratta molto più degli ordinari che degli straordinari, certamente esso si deve intitolare dai professori in genere. Su questo punto non vi può essere dubbio.

Ma io insisto sull'aggiunta: « Professori dello Stato » per questa ragione: non tutti si rammentano, quando si parla di istituti di istruzione superiore, che esistono in Italia quattro Università che non sono dello Stato, e cioè Ferrara, Urbino, Perugia e Camerino, le quali sono rette da leggi speciali, da statuti che hanno forza di legge. Ora il progetto di legge, com'è concepito ed intitolato, può far credere che i modi di nomina dei professori in esso stabiliti abbiano ad applicarsi anche ai professori delle Università libere.

Si potrebbe anche concepire che questo si volesse, ma io credo che ciò sarebbe dannoso. L'ideale mio sarebbe che i professori potessero nominarsi in vari modi nelle varie Università, e non ci fosse necessariamente l'uniformità di una legge generale in tutti gl'Istituti d'istruzione superiore. Tuttavia rispetto agli Istituti dello Stato io ben comprendo che questo mio desiderio sarebbe vano. Noi siamo troppo uniformisti per pensare di ammettere sistemi diversi di nomina di professori nelle diverse Università dello Stato. Ma poichè abbiamo, sotto un certo rispetto, la fortuna che esistono ancora alcuni Istituti autonomi, lasciamoli funzionare colla loro autonomia, essi funzionano abbastanza bene. Nell'ordinamento generale della istruzione superiore italiana, essi hanno un compito speciale, soprattutto quello della formazione degli insegnanti. Si può affermare, io credo,

che almeno un quarto dei buoni insegnanti delle Facoltà di diritto d'Italia sia passato per queste Università minori.

Lasciamole dunque funzionare colla loro libertà, abbiamo qualche volta fiducia anche nella bontà effettiva di questa libertà, che spesso invociamo, ma che di rado applichiamo. Restringiamo le nostre leggi generali alle Università ed agli Istituti superiori dello Stato, confermando l'autonomia di quelle Università e la libertà dei loro statuti anche nella nomina dei professori.

Io credo che l'Ufficio centrale non si possa opporre a questo concetto.

Voci: Ma nessuno l'ha toccato.

SCIALOJA. Si poteva credere, poichè parlavate nel progetto di Università in genere, senza dire che vi limitavate a quelle dello Stato, e quindi è bene togliere ogni dubbio.

Le altre osservazioni io farò, come ho detto, articolo per articolo. (*Bene*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un Segretario nell'Ufficio di Presidenza:

Senatori votanti	98
Fabrizi ebbe voti	51
Serena.	43
Astenuto	1

Eletto il senatore Fabrizi.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

1. Votazione per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta sulla marina militare.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 287 - A *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 326);

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili,

con la denominazione di « contabili, commessi guardiani di magazzino », in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse (N. 305);

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili con la denominazione di « disegnatori » in sostituzione di altre analoghe, che vengono soppresse (N. 306);

Provvedimenti a favore delle Casse per gli invalidi della marina mercantile (N. 325).

Determinazione di confini tra i comuni di Milano e di Greco-Milanese (N. 316);

Provvedimenti per la costruzione in Roma di un fabbricato ad uso della Regia Zecca, e per l'alienazione del fabbricato demaniale, in cui ora essa ha sede (N. 324).

Lavori di consolidamento all'edificio del Regio Istituto di Belle Arti in Firenze importanti la spesa di L. 30,400 (N. 307);

Approvazione della spesa di L. 32,000 per la sistemazione e l'arredamento dei locali della Scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova (N. 308).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 21 maggio 1904 (ore 18)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.